

ACCORDO

Sulla collaborazione economico-commerciale, tecnico-scientifico ed umanitaria

TRA

Il Governo della REGIONE LIGURIA – rappresentata dal Presidente Sandro Biasotti

E

Il Governo della REGIONE DI SVERDLOVSK – rappresentata dal Governatore della Regione Eduard Rossel

Il Governo della REGIONE LIGURIA e il Governo della REGIONE DI SVERDLOVSK, di seguito denominate Parti,

- nel rispetto della legislazione di riferimento per le Parti,
- coerentemente alle linee della politica estera delle rispettive nazioni,
- in conformità al “Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa” fatto a Mosca il 14 ottobre 1994;
- preso atto del Protocollo tra il Governatore della Regione di Sverdlovsk, E.Rossel ed il Ministro per il Commercio con l’Estero della Repubblica Italiana, A.Fantozzi del 24 giugno 1998.

Articolo 1

Le Parti, nell’ambito delle loro competenze istituzionali, valutato l’interesse comune a promuovere ed intensificare i loro rapporti, intendono ricercare spazi di collaborazione in settori ritenuti di fondamentale rilevanza al fine di favorire lo sviluppo sociale, culturale e commerciale dei propri territori.

Articolo 2

Le Parti, in coerenza al proprio ruolo istituzionale, ricercheranno e favoriranno forme di collaborazione commerciale e tecnico-scientifica, individuando come prioritari i seguenti settori:

- della metallurgia, della metalmeccanica e dell’elettromeccanica;
- dell’elettronica e dell’informazion technology;
- della chimica e dei servizi per il territorio;
- del turismo, dei trasporti e della logistica;
- della finanza locale,

e più in generale per il miglioramento degli scambi di informazioni e delle reciproche relazioni economiche.

La collaborazione potrà essere estesa, in accordo tra le Parti, anche nel settore culturale, sanitario, dell’istruzione, dello sport e del tempo libero, sempre nell’ambito delle loro competenze.

Articolo 3

La collaborazione nell'ambito della presente intesa sarà realizzata nelle forme seguenti:

- elaborazione e realizzazione di programmi o progetti comuni diretti a rafforzare e sviluppare l'attività delle realtà produttive interessate, con particolare riguardo all'utilizzo ed alla diffusione di tecnologie avanzate e nuovi processi produttivi;
- scambio di informazioni, esperienze e conoscenze nei settori di interesse individuati, anche attraverso lo svolgimento di convegni e conferenze;
- attività di formazione professionale e manageriale.

Articolo 4

Le Parti informeranno le rispettive Autorità Centrali sull'evoluzione della presente intesa e sui risultati conseguiti.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo commerciale, industriale, scientifico e tecnologico, da attuarsi attraverso specifiche intese e accordi fra soggetti sia pubblici che privati operanti sui rispettivi territori.

I relativi progetti di collaborazione saranno elaborati e attuati sulla base di rapporti diretti fra i soggetti interessati nell'ambito delle priorità previste dalla presente intesa.

I soggetti che avranno concluso eventuali contratti saranno responsabili del loro adempimento.

Articolo 6

Per tali finalità le Parti favoriranno la creazione delle condizioni per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività dell'imprenditoria di una parte nel territorio dell'altra, anche attraverso iniziative di interscambio commerciale ed economico. Le Parti favoriranno, inoltre, le operazioni di ingegneria finanziaria dirette allo sviluppo degli investimenti nei reciproci territori.

Articolo 7

I soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione della presente intesa terranno contatti diretti tra di loro per esaminare le questioni legate all'attuazione della stessa, in conformità alla legislazione delle due Regioni.

Articolo 8

Per la realizzazione dei programmi e progetti comuni, le Parti potranno avvalersi della collaborazione di organizzazioni scientifiche e tecnologiche, istituti di ricerca ed enti di progettazione e pianificazione, nonché di eccellenza presenti sui rispettivi territori.

Articolo 9

Le Parti costituiranno un gruppo congiunto per il coordinamento delle iniziative derivanti dall'applicazione della presente intesa. Il gruppo di coordinamento effettuerà lo scambio di informazioni, il monitoraggio sull'attuazione degli accordi e fornirà i necessari indirizzi. Le Parti monitoreranno i propri membri nel gruppo di coordinamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 10

Le Parti individueranno i propri referenti per la realizzazione dell'intesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 11

Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente intesa saranno decise con il consenso delle Parti e formalizzate con appositi protocolli integrativi.

Articolo 12

La presente intesa viene stipulata per un periodo di cinque anni, salvo formale recesso di una delle due Parti, ed entra in vigore dalla data di ricevimento dell'ultimo avviso di avvenuta conclusione delle procedure previste dalle legislazioni delle Parti.

Nel caso di recesso, l'intesa resterà in vigore per un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso e le attività in corso dovranno essere comunque portate a compimento.

La presente intesa è stata firmata in data 20 novembre 2002.

In due copie in lingua russa e italiana, entrambi i testi aventi identico valore.

Per il Governo della Regione Liguria
Repubblica Italiana

Sandro Biasotti

Per il Governo della Regione di Sverdlovsk
Federazione Russa

Eduard Rossel